



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 179 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 62 DEL 30-05-2018

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE N. AX96/2017 - DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, geom. Giuseppe Cappannari, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Assetto del territorio, LL.PP. e Vigilanza;

PREMESSO CHE:

- in data 13.12.2017 veniva accertata la commissione della violazione di cui all'art. 142, co. 7, CdS da parte del veicolo targato EF 021 GM;
- contestualmente si procedeva ad effettuare la visura presso l'archivio ACI - PRA relativamente al predetto veicolo di cui risultava essere proprietario il signor Nerla Alberto, residente in Cesena (FO) alla via Cesare Angelini n. 39 e, di conseguenza, si provvedeva a notificare il verbale a mezzo del servizio postale a tale indirizzo. La notifica non andava però a buon fine; l'agente postale, infatti, in data 05.01.2018, attestava che il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo e rispediva l'atto al mittente. A questo punto, non essendo corretto l'indirizzo risultante dal P.R.A., in data 05.02.2018, si accertava

l'esatto indirizzo di residenza e vi si notificava il verbale in data 26.03.2018, ovvero nel termine di 90 giorni da quando l'organo procedente è stato in grado di risalire all'effettivo responsabile.

- il 29.03.2018 perveniva presso l'organo procedente, a mezzo email, per il tramite dell'avv. Sabrina Nerla, richiesta di annullamento in autotutela del verbale in oggetto indicato atteso che il cambio di residenza era risalente nel tempo e risultava regolarmente annotato;
- la predetta richiesta veniva respinta atteso che la copia del libretto allegata all'istanza risultava illeggibile e, pertanto, non si è ritenuta fornita la prova che l'interessato avesse espletato tutte le formalità a suo carico affinché venisse annotato nei pubblici registri il cambio di residenza, anche alla luce del fatto che il PRA non risulta effettivamente aggiornato;
- a seguito della proposizione del ricorso davanti al Giudice di Pace di Fermo si è invece potuto prendere atto, tramite la visione della documentazione allegata, che il cambio di residenza risulta annotato sul libretto di circolazione e che, in tali casi, la giurisprudenza di legittimità considera tardiva la notifica avvenuta oltre il termine di legge e non prevede un nuovo decorso del predetto termine come invece avviene in caso di mancato aggiornamento dei pubblici registri per non aver l'interessato espletato le formalità a suo carico.

Tutto ciò premesso,

- **VISTO** il D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163;
- **VISTA** la legge 8 giugno 1990,n.241;
- **VISTI** lo statuto comunale;
- **VISTI** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.165/01;
- **VISTO** il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di procedere all'annullamento d'ufficio, in autotutela, ex art. 21-nonies della legge 241/1990, del verbale n. AX 96/2017.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE